

INDICE

- Art. 1 Definizione ed ambito di applicazione
- Art. 2 Norme di riferimento
- Art. 3 Suddivisione del territorio comunale in zone
- Art. 4 Autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente
- Art. 5 Autorizzazioni rilasciabili dopo l'approvazione del presente per concorso
- Art. 6 Nuove autorizzazioni
- Art. 7 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni disponibili –CRITERI-
- Art. 8 Procedura per la richiesta di autorizzazione
- Art. 9 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.10 Trasferimento di sede
- Art.11 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 12 Cessione ramo di azienda
- Art. 13 Sperimentazione ai sensi della Legge n. 10/1999

Art. 1
DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività degli esercizi che sono autorizzati alla vendita di quotidiani e/o periodici in punti non esclusivi, in aggiunta ad altre merci, al dettaglio in sede fissa.

Le rivendite di quotidiani e/o riviste non esclusive possono essere attivate solo presso i seguenti cinque tipi di esercizi commerciali, previsti dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 170/2000:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburante e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.500;
- c) i Bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio della autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 2
NORME DI RIFERIMENTO

La presente normativa, relativa ai criteri di insediamento dei punti di vendita non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica sul territorio del Comune di Roccadaspide (periodo 2006-2009), fa riferimento alle seguenti fonti giuridiche:

- a) D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- b) D.Lgs. n. 170 del 24/04/2001;
- c) Circolare Ministeriale n. 3538/c del 28/12/2001;
- d) Direttiva della Regione Campania -Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario- n. 460/SP del 21/02/2002.

Art. 3
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Il territorio del Comune anche per le rivendite di tipo non esclusivo viene suddiviso, per uniformità di caratteristiche socio-urbanistiche, in 6 zone commerciali, così come descritte nel Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita e cioè:

- Zona A - CAPOLUOGO e zona MONTANA.....**ABITANTI N. 2.989**
- Zona B - SERRA (Ecoli -Casalotti-Difesa-Massano-Pedaline-Serra-Tuoro
-Verna -Volpaio)..... **ABITANTI N. 827**
- Zona C - CARRETIELLO (Carretiello -Isca-Mancose-Spinosa-S.Pietro).....**ABITANTI N. 771**
- Zona D - TEMPALTA (Acquaviva -Suveri-S.Janni-Tempalta-Terzerie-Vocitiello)..**ABITANTI N. 1.127**
- Zona E - FONTE (Fonte -Pedaline Fonte -Rovetelle-Seude).....**ABITANTI N. 1.310**
- Zona F - DOGLIE (Canne -Doglie -S.Iorio).....**ABITANTI N. 475**

Art. 7
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI
-CRITERI-

Dopo l'entra in vigore del presente atto, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi, così come determinate nel precedente art. 4 e nel caso che le stesse si rendano disponibili, verrà data notizia della disponibilità stessa tramite avviso pubblico da pubblicarsi all'Albo Pretorio e nei posti più frequentati su tutto il territorio comunale.

In presenza di domande concorrenti, saranno considerati i seguenti criteri di priorità:

- 1) Al richiedente più giovane di età;
- 2) A parità di condizione è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Non sono accoglibili e vengono rigettate le istanze pervenute al protocollo prima della data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Non sono, altresì, accoglibili e vengono rigettate le istanze per le quali si abbia prova certa che siano state spedite prima della data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Qualora pervengano istanze tendenti ad ottenere il rilascio di autorizzazioni e non vi sia la disponibilità di autorizzazioni per qualsiasi motivo o perchè queste siano state già tutte assegnate, le domande saranno archiviate, comunicando agli istanti il diniego stesso tramite raccomandata a.r.

Art. 8
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al Comune -Servizio Commercio- e deve essere presentata secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio stesso, in competente bollo.

Qualora la domanda sia carente rispetto a quanto sopra previsto, il Comune richiede apposita integrazione. La documentazione richiesta deve pervenire al protocollo del Comune entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, decorso inutilmente tale termine, la pratica sarà archiviata.

Art. 9
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla osservanza dei criteri e delle norme stabilite nel presente, ed al rispetto, oltrechè delle Leggi vigenti in materia, dei regolamenti comunali, igienico-sanitari, delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

Art. 4
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE

Le autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente, distinte per zona, sono le seguenti:

Zona (descrizione delle zone)	Autorizzazioni Rilasciate
A (Capoluogo e Zona Montana)	3
B(Serra-Casalotti-Tuoro-Pedaline-Ped.Fonte-Massano)	1
C (Carretiello-Mancose-Isca-Vocitiello)	0
D (Tempalta-Terzerie-Acquaviva-Suveri)	0
E (Fonte-Seude-Rovetelle)	0
F (Doglie-Canne)	0
TOTALI	4

Art. 5
AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI DOPO L'APPROVAZIONE DEL PRESENTE PER CONCORSO

Le autorizzazioni che si possono rilasciare (disponibili) dopo l'approvazione del presente regolamento e dopo l'affissione dell'avviso pubblico, distinte per zone, sono le seguenti:

Zona (descrizione delle zone)	Autorizzazioni Rilasciabili
A (Capoluogo e Zona Montana)	0
B(Serra-Casalotti-Tuoro-Pedaline-Ped.Fonte-Massano)	0
C (Carretiello-Mancose-Isca-Vocitiello)	1
D (Tempalta-Terzerie-Acquaviva-Suveri)	2
E (Fonte-Seude-Rovetelle)	2
F (Doglie-Canne)	1
TOTALI	6

Art. 6
NUOVE AUTORIZZAZIONI

E' consentito l'avvio di punti vendita non esclusivi, mediante rilascio di nuove autorizzazioni:

agli esercizi previsti all'art. 2, comma 3°, lett. a), b), c), d) e) ed f) del D.Lgs. n.170/2001 nei limiti di cui al precedente art. 5, ad eccezione delle **zone A e B** nelle quali sono già presenti punti di vendita nel numero stabilito.

- 2) L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Segretario Direttore Generale in base al presente Piano.

Art. 10
TRASFERIMENTO DI SEDE
(stessa zona)

Il trasferimento di sede (consentita solo nella stessa zona) dei punti vendita non esclusivi è sempre consentito contestualmente al trasferimento dell'attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati;

Art. 11
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione alla vendita di quotidiani o periodici decade qualora il titolare:
 - a) non dia inizio all'attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.
2. I termini di cui alla lett. a) non sono prorogabili.

Art. 12
CESSIONE RAMO DI AZIENDA

La vendita di quotidiani o periodici negli esercizi "non esclusivi" è strettamente correlata ad una attività già esistente e conseguentemente il soggetto titolare di una di dette attività individuate nel più volte citato art. 2, comma 3. D.Lgvo 170, qualora ottenga l'autorizzazione per l'attivazione di un punto non esclusivo ne può cedere la gestione a terzi, come ramo di azienda.

Art. 13
SPERIMENTAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 108/1999

Il Comune di Roccadaspide ha già effettuato antecedentemente all'entrata in vigore del presente piano gli accertamenti ed i controlli ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi che hanno partecipato alla sperimentazione, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 108/1999.

Non sono previsti, pertanto, nuovi rilasci di tali punti vendita.